

Fabio Franchellucci
Dottore commercialista
Revisore Contabile

Marco De Sossi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente del Lavoro

Collaboratori:
Dott. ssa Annalaura Majolino
Cons. del Lavoro

Rag. Jessica Micci

Circolare 06/2016
Ottobre 2016

A tutti i Clienti dello Studio

NUOVE PROCEDURE SULL'UTILIZZO DEI VOUCHER

Il **decreto legislativo 185/2016** correttivo del Jobs act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7.10.2016 in vigore dal **08.10.2016** impone nuovi obblighi per l'utilizzo del lavoro accessorio. Secondo la normativa, i professionisti e gli imprenditori (esclusi quelli agricoli, per i quali valgono regole in parte diverse) che utilizzano le procedure per il lavoro accessorio si troveranno obbligati ad inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. La comunicazione telematica, deve per obbligo contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. La novità è solo parziale, perché tale obbligo esisteva già ma viene reso più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo fino a 30 giorni, ma deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher, con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell'arco della stessa giornata se vengono svolte ore di lavoro frazionate.

In mancanza di specifiche indicazioni riguardo i recapiti da utilizzare per l'invio della comunicazione, i committenti potranno seguire le indicazioni fornite dalla relazione di accompagnamento del decreto in cui si precisa che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it), questa soluzione darebbe una ragionevole certezza circa l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste, **che vanno da € 400,00 ad un massimo di € 2.400,00 moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.**

L'obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico, invece si applica agli imprenditori agricoli ma con termini diversi: tali soggetti devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all'utilizzo di un arco di tempo fino a 3 giorni (non devono essere comunicati invece inizio e fine della prestazione).

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Studio De Sossi - Franchellucci